

I servizi di ingegneria e architettura nel panorama attuale: tra anno passato e prospettive future

di Beatrice Armeli

“ Con il presente contributo si intende presentare un quadro riepilogativo degli arresti più significativi in tema di SIA, registratisi nella prassi durante l'anno appena trascorso, per poi portare l'attenzione su alcune novità di interesse per gli operatori del medesimo settore, così come delineate nello “Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici”, nel testo elaborato dal Consiglio di Stato e trasmesso al governo il 7 dicembre 2022, poi approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione dello scorso 16 dicembre. ”

1. ANAC e MIMS sui SIA: rassegna dell'anno 2022

Nella tabella di seguito riportata si menzionano, senza pretesa di esaustività, gli interventi più significativi dell'Autorità e del Ministero in tema di servizi di ingegneria e architettura, suddivisi per macro argomenti e secondo un ordine cronologico.

Come è facile notare, il maggior numero di pronunciamenti si ritrova con riguardo alla *vexata quaestio* dei compensi professionali, della quale possiamo oggi affermare la risoluzione di alcune delle problematiche più avvertite.

In particolare, con la **delibera 26 gennaio 2022, n. 31**, l'ANAC ha affrontato la questione se, in caso di omissione del livello di progettazione definitiva, ai fini del calcolo del compenso, la stazione appaltante debba tenere conto di tutte le prestazioni che il professionista esegue per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili (con riferimento alle tre fasi delineate dal Codice) al livello di progettazione omesso, affermando in particolare che “[i]n caso di omissione del livello di progettazione definitiva, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque del-

la base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso”. Sul medesimo tema ha fatto seguito il **Comunicato del Presidente 11 maggio 2022**.

Molto apprezzato dai professionisti è stato anche l'**Atto del Presidente 27 luglio 2022 (Fasc. ANAC n. 2007/2022)**, con il quale si è statuito che la clausola di revisione dei prezzi negli incarichi di progettazione, pur non azzerando il rischio di impresa che è conseguenza fisiologica di qualsiasi contratto d'appalto, consente un adeguamento automatico del compenso del professionista che tenga conto dei costi reali del servizio offerto in aderenza al principio dell'equo compenso. Nella specie, l'Autorità aveva ravvisato una violazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2022, n. 25), invitando conseguentemente la stazione appaltante ad un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore, spingendosi a dire che “l'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi deve trovare ragion d'essere, a maggior ragione, con riferimento alle procedure per

l'affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura, il cui compenso è direttamente connesso all'importo a base di gara dei lavori cui il progetto è rivolto e le cui fasi progettuali spesso si protraggono per lunghi periodi di tempo".

Di massimo rilievo, inoltre, è il recente **Comunicato del Presidente 8 novembre 2022**, ove l'Autorità afferma espressamente che anche nell'appalto a corpo le prestazioni introdotte in variazione di quelle originarie devono essere oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo. L'invariabilità del corrispettivo, infatti, comporta l'indifferenza delle eventuali maggiori o minori quantità nella realizzazione della prestazione contrattuale, ma non si riferisce all'esecuzione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento. Perciò per l'ANAC *"non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell'incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal d.m. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi"*.

Diverse pronunce si registrano anche con riguardo al tema della progettazione e della legge di gara. Si ricordano, ad esempio, le **Delibere 27 aprile 2022, n. 210 e n. 205**. Con la prima, l'Autorità, in riferimento al *"progettista indicato"* nell'appalto integrato, ha affermato che non vi è alcun obbligo per i progettisti designati di costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti o di sottoscrivere un contratto di avalimento per assumere la qualifica di soggetti ausiliari al fine di prestare i requisiti mancanti alla società qualificata per la sola attività di costruzione e, pertanto, *"[l]a previsione della lex specialis di gara secondo cui il rapporto tra progettista 'indicato' e impresa partecipante qualificata per la sola costruzione debba essere necessariamente formalizzato in un contratto di avalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice costituisce un obbligo ultra legem, con la conseguenza che l'esclusione dalla gara di tale impresa, disposta a seguito della produzione di un contratto di avalimento nullo, nell'ambito del soccorso istruttorio all'uopo attivato, è illegittima"*. Con la delibera n. 205, invece, l'ANAC, dopo aver ricordato che i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria devono

essere riportati nella documentazione di gara, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa, ha chiarito, con riguardo all'avviso di avvio della procedura e contestuale consultazione di mercato (*ex art. 1, comma 1, l. 11 settembre 2020, n. 120, di conv. del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, Decreto Semplificazioni*), che, ancorché tale fase non costituisca svolgimento della vera e propria procedura selettiva, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve comunque indicare almeno il valore dell'affidamento. Da qui la necessità di esplicitare, anche nell'avviso che precede la procedura negoziata, le modalità di calcolo dei corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria, in quanto l'indicazione dei calcoli svolti per la determinazione del corrispettivo, oltre a rappresentare una forma di tutela per i professionisti esterni, consente ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e di valutare la convenienza della prestazione e, quindi, se partecipare o meno alla fase successiva della procedura negoziata. Con specifico riguardo al calcolo dell'importo di progettazione, da menzionare anche il recente **parere del MIMS 17 ottobre 2022, n. 1581**, nell'ambito degli interventi del PNRR.

Mentre, con riferimento alle controversie previsioni contenute nel disciplinare di gara attinenti alla valutazione, in un caso, dell'offerta tecnica e, nell'altro, dei requisiti di capacità tecnica-professionale, e, in entrambi, ai limiti temporali discrezionalmente introdotti dalla stazione appaltante, si segnalano i due **Atti dell'Autorità 14 settembre 2022 (Fasc. ANAC n. 1298/2022 e n. 1507/2022)**.

Non per minore interesse sono infine da ricordare le pronunce dell'ANAC in tema di requisiti. Ad esempio, con il **parere di precontenzioso 19 gennaio 2022, n. 23**, l'Autorità ha risposto alla questione se, nell'ipotesi in cui l'esecuzione del contratto relativo ai servizi (pregressi) dichiarati in gara a dimostrazione del requisito di capacità tecnica non sia ancora ultimata, sia comunque possibile ottenere e produrre in (una nuova) gara il certificato di regolare esecuzione, stabilendo in particolare, con riguardo a un contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura contemplante a carico dell'appaltatore l'espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e dunque autonome, che *"[n]on v'è ragione [...] per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto*

d'appalto sia stato integralmente concluso". Mentre, nel successivo parere di precontenzioso 30 marzo 2022, n. 147, l'ANAC ha affermato che "le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Il concetto di "servizio analogo", infatti, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste. Inoltre, deve ammettersi la possibilità di accettare quale servizio analogo la "direzione lavori" a fronte di una previsione di gara riferita all'espletamento – solo – della progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. E,

ancora, con l'atto del Presidente 27 luglio 2022 (fasc. ANAC n. 1562/2022), si è ritenuto non conforme alla normativa di settore la prescrizione del disciplinare di gara secondo cui il servizio oggetto delle referenze deve "essere stato eseguito personalmente dal professionista (persona fisica) indicato nell'Allegato [...] (Composizione del gruppo di lavoro)" in luogo dell'operatore economico concorrente, in quanto concretamente non idonea ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dei concorrenti sotto il profilo qualitativo della prestazione offerta, con compromissione dei principi generali in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Per un quadro più completo si rinvia al contenuto riportato in tabella.

Aree tematiche					
Affidamenti SIA	Legge di gara	Progettazione	Requisiti	Criteri di valutazione offerta	Compensi professionali
ANAC, parere Funz. Cons. 26.1.2022, n. 2 – affidamento incarichi progettazione – rotazione	ANAC, parere Prec. 30.3.2022, n. 153 – inammissibilità progettazione esecutiva nell'offerta tecnica – interpretazione <i>lex specialis</i>	ANAC, delibera 23.2.2022, n. 95 – affidamento diretto SIA – completezza progettazione	ANAC, parere Prec. 19.1.2022, n. 23 – certificato regolare esecuzione – pluralità servizi tecnici	Fasc. ANAC n. 1759/2022 – servizio di CSE – criterio di aggiudicazione in base all'OEPV e non secondo il minor prezzo	ANAC, parere Prec. 26.1.2022, n. 31 – compenso progettista – omissione progetto definitivo
ANAC, parere Prec. 2.2.2022, n. 47 – preventivo affidamento DL e CSE – esclusione offerte anomale	ANAC, delibera 27.4.2022, n. 210 – appalto integrato – progettista indicato – insussistenza obbligo avvalimento	ANAC, parere Funz. Cons. 9.3.2022, n. 7 – verifica progettazione	ANAC, parere Prec. 30.3.2022, n. 147 – categoria d'opere analoghe – servizi analoghi – comprova requisiti	Fasc. ANAC n. 1298/2022, Atto Pres. 14.09.2022 – clausola limitativa – valutazione offerta tecnica	ANAC, delibera 27.4.2022, n. 205 – appalto integrato – indicazione compenso progettista – avviso indagine di mercato
ANAC, delibera 23.2.2022, n. 95 – affidamento diretto SIA – completezza progettazione	ANAC, delibera 27.4.2022, n. 205 – appalto integrato – indicazione compenso progettista – avviso indagine di mercato	ANAC, parere Prec. 30.3.2022, n. 145 – sottoscrizione atti progettuali – riserva professione ingegnere	ANAC, parere Prec. 5.4.2022, n. 181 – DL e CSE – requisiti idoneità – competenze professionali – laurea triennale ingegneria		ANAC, Comunicato Pres. 11.5.2022 – determinazione compenso – omissione livelli di progettazione
MIMS, parere 17.10.2022, n. 1581 – calcolo importo progettazione – affidamento PFTE – appalto integrato PNRR	Fasc. ANAC n. 3217/2022 – appalto integrato – progettista indicato – insussistenza obbligo avvalimento [= delibera 27.04.2022, n. 210]	ANAC, delibera 13.4.2022, n. 188 – miglorie offerta tecnica – corrispondenza legge di gara – valutazione commissione aggiudicatrice – progetto esecutivo immediatamente cantierabile	Fasc. ANAC n. 1562/2022, Atto Pres. 27.07.2022 – requisiti di capacità tecnica – referenze riferite all'operatore economico e non al singolo professionista		ANAC, parere Prec. 7.6.2022, n. 267 – indicazione forfettaria compenso – spese e oneri accessori

(Segue)

Aree tematiche					
Affidamenti SIA	Legge di gara	Progettazione	Requisiti	Criteri di valutazione offerta	Compensi professionali
	ANAC, delibera 27.7.2022, n. 372 – concorso di progettazione e affidamento di servizi di progettazione	ANAC, parere Funz. Cons. 11.5.2022, n. 16 – RUP progettista	Fasc. ANAC n.1507/2022, Atto Pres. 14.9.2022 – clausola limitativa – valutazione requisiti capacità tecnica e professionale		MIMS, parere 21.6.2022, n. 1371 – adeguamento compensi DL e CSE – assenza meccanismo automatico di revisione
	Fasc. ANAC n. 1298/2022, Atto Pres. 14.9.2022 – clausola limitativa – valutazione offerta tecnica	Fasc. ANAC n. 1256/2022, Atto Pres. 16.6.2022 – accordo quadro – progettazione – lavori di manutenzione			Fasc. ANAC n. 2007/2022, Atto Pres. 27.7.2022 – modalità calcolo compenso progettista – clausola revisione prezzi
	Fasc. ANAC n. 1507/2022, Atto Pres. 14.9.2022 – clausola limitativa – valutazione requisiti capacità tecnica e professionale	Fasc. ANAC n. 2475/2022, Atto Pres. 27.7.2022 – accordo quadro – livelli di progettazione			Fasc. ANAC n. 2666/2022, Atto Pres. 20.7.2022 – calcolo compensi – congruenza del corrispettivo rispetto ai parametri [= Comunicato Pres. 11.05.2022; delibera 27.4.2022, n. 205]
	ANAC, parere Prec. 20.9.2022, n. 434 – applicabilità linee guida n. 1 a procedura semplificata ex d.l. 76/2020	MIMS, parere 17.10.2022, n. 1581 – calcolo importo progettazione – affidamento PFTE – appalto integrato PNRR			MIMS, parere 8.5.2022, n. 1455 – clausola revisione prezzi nei SIA – spese e oneri accessori
					ANAC Comunicato Pres. 8.11.2022 – aggiornamento computi metrici – compenso aggiuntivo per progettista e DL
					Fasc. ANAC 1333/2022, Atto Pres. 02.11.2022 – prestazioni professionali a titolo gratuito

2. I SIA nello schema definitivo del nuovo Codice dei contratti pubblici: estratti

Come noto, in attuazione dell'art. 1 della l. 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", il Consiglio di Stato ha elaborato uno schema di nuovo Codice, approvato lo scorso 16 dicembre, nella sua versione definitiva, dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare.

Riservandoci di analizzare compiutamente e in un qua-

dro sistematico le singole disposizioni di rilievo per i servizi di ingegneria e architettura nei mesi a venire, ci limitiamo in questa sede a menzionare, seguendo l'ordine normativo (con nostre evidenziazioni e sottolineature), le principali norme afferenti al settore in esame, pure in questo caso senza pretesa di esaustività, tralasciando quelle che, per la loro portata generale, trovano un'applicazione trasversale, incidendo dunque naturalmente anche sui SIA, come ad esempio l'art. 60, relativo alla revisione dei prezzi.

Art. 8**Principio di autonomia contrattuale.
Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.**

[...]

2. *Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente. In tali casi la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di affidare incarichi a titolo gratuito a soggetti diversi da quelli indicati al primo periodo in presenza di un interesse economico dell'affidatario.*

[...]

Il comma 2 dà attuazione al criterio direttivo di cui alla lett. l): "*divieto di prestazione gratuita dell'attività professionale, salvo che in casi eccezionali e previa motivazione*". La norma, dunque, non trova rispondenza in alcuna previsione del Codice allo stato vigente. Il divieto, come spiega la Relazione illustrativa, è stato inteso in senso letterale e, quindi riferito solo alle "*prestazioni d'opera intellettuale*" di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., per le quali deve operare la regola dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Tra queste, ancorché non venga esplicitato, rientrano, ad esempio, i servizi di progettazione. Per il resto, invece, si ribadisce la generale ammissibilità dei contratti gratuiti con la p.a. che non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali.

Doveroso è comunque osservare come né in detta norma, né in altre previsioni, specie quelle relative alla progettazione, viene fatta menzione, neppure indiretta, all'attuale d.m. 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri).

Art. 15**Responsabile unico del progetto (RUP).**

[...]

5. *Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

[...]

La disposizione in parola riscrive l'attuale art. 31 del Codice, sopprimendo, per quel che qui rileva, il comma 8, senza però replicarlo altrove¹. La Relazione illustrativa sembra omettere il perché della scelta, mentre il raffronto appositamente predisposto tra i testi normativi (quello del Codice attuale e quello del nuovo Codice) risulta fuorviante, posto che, in corrispondenza del comma 8 dell'art. 31 vigente si rinvia al confronto del nuovo art. 36 che, però, detta le norme procedurali e processuali in tema di accesso, apparendo dunque un chiaro refuso.

Dell'art. 15 si è comunque qui citato, in particolare, il comma 5 in quanto menziona l'allegato I.2. Di quest'ultimo, l'art. 3, comma 3, stabilisce che per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dall'allegato stesso, in particolare sub art. 5. In tal caso, gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

(1) Ai sensi dell'art. 31, comma 8, dell'attuale Codice: "*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista*".

Art. 41**Livelli e contenuti della progettazione.**

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
- h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissivo il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1;
- d) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuare compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato dal piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

(Segue)

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7, di cui ai commi 2 e 3, definisce i contenuti minimi del progetto.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, laddove necessario in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto nel comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Come noto, l'articolo attua una significativa revisione della disciplina vigente, al dichiarato scopo di semplificare i contenuti della disciplina contenuta nell'attuale Codice, rinviando agli allegati per gli aspetti di carattere tecnico e operativo.

Il comma 1 introduce una riduzione degli attuali tre livelli di progettazione, portandoli a due: quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica e quello del progetto esecutivo, che diventa dunque secondo. Tale soluzione costituisce attuazione del criterio direttivo previsto dalla lett. q) della legge delega, finalizzato alla "semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

Il comma 2 prevede che in un apposito allegato (specificatamente, l'allegato I.7), avente natura regolamentare, venga definito il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Il comma 3 specifica ulteriormente i contenuti del predetto allegato, nel quale, coerentemente con il principio del risultato, sono definiti i requisiti delle prestazioni che devono essere previsti nel progetto di fattibilità tecnico ed economica. Come altresì precisato nella Relazione illustrativa, qualora vengano impiegati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione deve contenere il capitolato informativo.

Il comma 5 traduce poi in concreto la disposta riduzione dei livelli di progettazione, stabilendo che la stazione appaltante o l'ente concedente definiscono, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Come evidenziato nella suddetta Relazione, inoltre, in ottica semplificatoria, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è possibile omettere la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Il comma 6 dettaglia le finalità ed il contenuto del progetto di fattibilità tecnico ed economica, fornendo i criteri da osservare per la relativa redazione. Mentre il comma 8 contiene l'indicazione del contenuto del progetto esecutivo e dei necessari documenti a corredo. A riguardo, si specifica che alla redazione provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza.

Il comma 9 contiene una specificazione per il caso in cui entrambi i livelli di progettazione costituiscano oggetto di affidamento esterno, stabilendosi, in tale ipotesi, che l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica; inoltre, anche in tal caso, ai fini della verifica di coerenza tra le varie fasi (rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo; conformità alla normativa vigente), trovano applicazione le previsioni dell'art. 42, comma 1, concernenti la progettazione dei lavori.

(Segue)

Il comma 10 stabilisce, in continuità con le analoghe previsioni contenute nel Codice vigente e con lo scopo di garantire equilibrio ed efficienza nella gestione, che gli oneri correlati a tutte le attività specificamente indicate gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Con specifico riguardo all'allegato I.7, dettante la disciplina dei contenuti della progettazione nei suoi due diversi livelli, nonché della verifica della progettazione medesima, in attuazione degli artt. da 41 a 44, il Consiglio di Stato, nella propria Relazione, spiega come si tratti di un allegato fortemente innovativo rispetto alla disciplina previgente, nella cui predisposizione si è tenuto conto delle norme del previgente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, costituenti ancora la disciplina attuativa vigente su questi aspetti, ma anche di provvedimenti elaborati e mai entrati in vigore, quali lo schema di decreto ministeriale recante "Definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali" e lo schema di regolamento unico predisposto in attuazione dell'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016, nonché del d.m. 1 dicembre 2017, n. 560, con il quale, ai sensi dell'art. 23, comma 13, del vigente Codice, sono stati definiti i tempi e le modalità della progressiva, obbligatoria introduzione dei cc.dd. "appalti BIM". Tra i principali aspetti innovativi introdotti, in relazione ai contenuti e alle modalità di elaborazione del progetto, ai quali l'allegato si conforma, si richiamano in particolare:

a) la semplificazione dei livelli di progettazione, con la riduzione degli stessi a due, il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo;

b) la crescente valorizzazione dell'uso di tecnologie digitali per l'attività di progettazione.

Per quanto riguarda la verifica e la validazione del progetto, le norme dell'allegato recepiscono le ulteriori novità introdotte dal nuovo Codice, con la tendenziale devoluzione di tali attività alla stessa stazione appaltante, per tramite del RUP o delle proprie strutture tecniche e amministrative, tipizzando i casi di esternalizzazione di tali prestazioni tecniche.

Secondo invece quanto disposto dall'allegato I.9 (Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni), è previsto che in caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 41 del codice e al relativo allegato, che contiene almeno:

a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto;

b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale;

c) la descrizione delle specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati ed alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;

d) le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilità degli strumenti informativi nel tempo.

Art. 42

Verifica della progettazione.

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori ha esito positivo, assolve a tutti all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

L'articolo in esame riscrive l'art. 26 dell'attuale Codice, specificando le modalità di espletamento e individuando i profili oggetto della verifica della progettazione.

Il comma 1 prevede che ogni progetto sia sottoposto a una verifica correlata ai contenuti del documento d'indirizzo progettuale ed alle norme applicabili; tale verifica è demandata ad un unico organo, ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori. La verifica in corso di progettazione, già prevista dall'abrogato d.P.R. 207/2010, risulta, quindi, maggiormente valorizzata mediante la previsione contenuta nella fonte primaria, come evidenziato nella Relazione illustrativa. Si chiarisce inoltre l'oggetto della verifica nel caso di appalto integrato, disponendo che la stessa avvenga su entrambi i livelli di progettazione: sia il PFTE (eventualmente redatto dalla stazione appaltante o da un progettista esterno affidatario di specifico incarico professionale), sia il progetto esecutivo, la cui esecuzione è affidata all'operatore economico nell'ambito della procedura di appalto relativa anche all'esecuzione dei lavori. In questo caso, si ritiene opportuno che la verifica di entrambi i livelli del progetto sia condotta, anche a distanza di tempo, dal medesimo soggetto, al fine di sfruttarne la progressiva conoscenza acquisita durante lo sviluppo del primo livello di progettazione.

Il comma 2 disciplina la dimensione soggettiva della verifica, chiarendo che il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista, il tutto a comprova della centralità della sua funzione di controllo procedimentale e sostanziale. Per la medesima finalità, è prevista l'incompatibilità dell'attività di verifica con lo svolgimento delle funzioni tecniche nell'ambito della procedura (attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo).

Nel comma 3 è stato ripreso il tema della semplificazione amministrativa in relazione ai rapporti tra le attività di verifica del progetto e l'ottenimento delle diverse autorizzazioni amministrative. Un'importante novità, che trae spunto dalla disciplina di cui all'art. 44 del d.l. 77/2021, è che l'attività di verifica comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.

Il comma 4 disciplina l'atto di validazione, specificando che si tratta dell'atto formale sottoscritto dal responsabile del relativo procedimento e indicato nel bando o nella lettera di invito. La norma, inoltre, definisce puntualmente il contenuto dell'atto di validazione, stabilendo che debbano essere indicati gli esiti della verifica, il riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista.

Il comma 5 rinvia all'allegato I.7. la disciplina dei contenuti e delle modalità di verifica nonché dei soggetti che vi provvedono, chiarendo, sul piano contabile-finanziario, che gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere.

Art. 44 Appalto integrato.

1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €...,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

La legge delega ha affidato al legislatore delegato, *sub lett. ee)*, il compito di individuare le "ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta".

(Segue)

Conseguentemente viene riscritto l'art. 59 del d.lgs. 50/2016, rimanendo comunque fermo che per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC l'affidamento di progettazione ed esecuzione resta ammesso sulla base di quanto previsto dall'art. 48, comma 5, del d.l. 77/202 (conv. dalla l. 108/2021), consegnato peraltro ancora sui tre livelli di progettazione.

Ad ogni modo, il comma 1 della disposizione in esame ammette l'appalto integrato per i lavori complessi², rimettendo alla stazione appaltante o all'ente concedente, se qualificato, e ciò nell'ambito della decisione di contrarre, di poter stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica previamente approvato; una facoltà, di converso, non esercitabile per appalti di valore predefinito, con rinvio all'allegato, e per appalti che, indipendentemente dal loro valore, abbiano ad oggetto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 2 prevede che l'opzione per l'appalto integrato debba essere motivata con riferimento alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. Ciò comporta che, nella determinazione a contrarre, la stazione appaltante è tenuta ad esplicitare che sussistono le condizioni legittimanti, ovvero che l'affidamento in corso di svolgimento non rientra nelle categorie per le quali è escluso l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e che abbia ad oggetto lavori complessi.

Il comma 3 pone un principio di particolare specializzazione professionale nei confronti degli operatori da ammettere alle procedure di affidamento di appalti integrati, stabilendosi che debbano possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in mancanza, debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta (e, quindi, da individuare preventivamente nella compagine che partecipa alla gara), ovvero, in alternativa, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Quale profilo innovativo, si prevede che la qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

Il comma 4 stabilisce che le offerte relative ad appalti integrati siano valutate mediante il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e che si indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. La Relazione illustrativa precisa in particolare che tale previsione non è da ritenere derogabile mediante il ricorso alle procedure negoziate senza bando, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020 consentono, a determinate condizioni, di avvalersi del criterio del prezzo più basso.

Il comma 5 prevede infine che l'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo al fine di evitare che la verifica della progettazione determini rallentamenti o blocchi della procedura.

Art. 50 Procedure per l'affidamento.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

[..]

b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

[..]

e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*

[..]

L'art. 50 disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici anche di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, riprendendo nella sostanza, con alcune modifiche lessicali e alcune puntualizzazioni contenutistiche innovative, il testo dell'art. 1, comma 2, del d.l. 76/2020. Al comma 1, dunque, sono confermati i profili della disciplina dei contratti sottosoglia, già propri della pregressa disciplina.

Non viene invece riprodotta la norma di cui all'attuale art. 157, relativo agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo.

(2) L'art. 2, lett. d), dell'allegato I.1 definisce in particolare gli "appalti di lavori complessi" come "gli appalti aventi ad oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti".

Art. 66**Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400- 8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

L' art. 46 del d.lgs. 50/2016 è stato conservato nella sostanza immutato. L'unica modifica è stata introdotta al comma 2, nel quale si fa riferimento all'allegato II.12 che riprende in sostanza il d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 ("Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"). In particolare la Parte V del predetto allegato detta i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (v. artt. 34-40). È l'art. 37 che detta specificatamente i "requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura".

Art. 106**Garanzie per la partecipazione alla procedura.**

[..]

11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.

[..]

In tema di garanzia provvisoria viene dunque confermato il comma 10 dell'attuale art. 93.

<p>Art. 108 Criteria di aggiudicazione degli appalti.</p>
<p>[..]</p> <p>2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p>[..]</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>[..]</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato; [..]</p>
<p>Il comma 2 della disposizione in questione, riprendendo il comma 3 dell'art. 95 del Codice vigente, prevede i casi in cui le stazioni appaltanti sono vincolate all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tra gli altri, si annoverano anche i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro e quelli relativi agli affidamenti di appalto integrato.</p>
<p>Art. 114 Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti.</p>
<p>1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.</p> <p>2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.</p> <p>3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.</p> <p>4. Nel caso di contratti di importo non superiore a un milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.</p> <p>5. L'allegato II.14 stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p> <p>6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al periodo precedente non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.</p> <p>7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.</p> <p>8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.</p> <p>9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.</p> <p>10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.</p>

Negli articoli 114, 115 e 116 sono state riordinate le previsioni già contenute, in ordine sparso, negli artt. 101, 102 e 111 del d.lgs. 50/2016, secondo i seguenti criteri: i) nell'art. 114 (ex 101) si sono previste le figure professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività esecutiva da parte delle stazioni appaltanti qualificate, limitando quindi la disposizione al profilo soggettivo; ii) nell'art. 115 (ex 111) si sono previste le attività di direzione, controllo e contabilità, sotto il profilo oggettivo; iii) nell'art. 116 (ex 102) si sono previste le attività di collaudo e verifica di conformità. Il comma 1 dell'art. 114, riproduce il testo dell'art. 101, comma 2, riepilogando le figure professionali principali che coadiuvano il responsabile unico del procedimento nella fase esecutiva.

Il comma 2 contiene il riferimento alle figure professionali ulteriori per gli appalti di lavori, tra le quali, le figure professionali di nuova introduzione collegate alla gestione informativa digitale previste nell'allegato I.9. Quest'ultimo, peraltro, relativo a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (in attuazione dell'art. 43 del nuovo Codice) prevede che il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. I commi 3, 4 e 5 dell'attuale art. 101 sono stati soppressi per le parti descrittive delle attività e dei compiti demandati rispettivamente al direttore dei lavori, al direttore operativo e all'ispettore di cantiere, che sono contenute nell'allegato II.14, così come specificato nel comma 5. Nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008. Qualora sia nominato un soggetto diverso dal direttore dei lavori quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (CSE) si è espressamente prevista la sua autonomia, da intendersi sia nei confronti del direttore dei lavori che nei confronti del RUP, come previsto dal d.lgs. 81/2008.

L'allegato II.14 assume come base il d.m. 7 marzo 2018, n. 49, adottato in attuazione dell'art. 111 del decreto legislativo n. 50/2016, ma il contenuto di tale provvedimento è ampliato con ulteriori disposizioni intese, come spiegato nella Relazione illustrativa, a colmare le lacune di disciplina, evidenti nel Codice vigente e in parte già colmate con disposizioni di rango primario inserite nel nuovo Codice, a proposito di istituti fondamentali della fase di esecuzione dell'appalto, quali la consegna dei lavori, le varianti in corso d'opera, la sospensione dei lavori, le riserve, il recesso e la risoluzione del contratto d'appalto, il collaudo.

L'ulteriore disciplina in questione è stata elaborata tenendo conto dei regolamenti previgenti (in particolare, del d.P.R. n. 207/2010), nonché, in parte, delle soluzioni elaborate durante i lavori per la predisposizione del regolamento unico, a suo tempo previsto dall'art. 216, comma 27-*octies*, del d.lgs. 50/2016.

Art. 115

Controllo tecnico contabile e amministrativo.

1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.
2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve vanno iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
3. Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.
5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

La disposizione, corrispondente all'attuale art. 111, ne ripropone soltanto le parti strettamente inerenti all'attività di controllo tecnico contabile e amministrativo, in quanto le previsioni concernenti le figure professionali ed il collaudo o la verifica di conformità sono state soppresse ed in parte trasferite rispettivamente nell'art. 114 e nell'art. 116.

I commi 2, per i lavori, e 4, per servizi e forniture, introducono la previsione sull'iscrizione delle "riserve" dell'appaltatore a contenuto economico. La Relazione illustrativa sottolinea che l'esigenza di tale previsione si è posta perché, mentre l'art. 121 sulle sospensioni tratta le riserve concernenti queste ultime, le altre riserve a contenuto economico, allo stato non disciplinate dal d.lgs. 50/2016, trovano la loro migliore collocazione nella norma del codice sulla contabilità dei lavori e delle prestazioni.

Avendo inteso ribadire la sanzione della decadenza dai diritti a contenuto patrimoniale dell'esecutore, come conseguenza della mancata iscrizione o esplicitazione delle riserve, si è preferito inserirne la previsione (anche in coerenza con quanto previsto per le riserve relative alle sospensioni) nella normativa primaria, rinviando all'allegato II.14 per la disciplina di modalità e termini. La scelta si pone in controtendenza rispetto alle attuali norme del d.m. 49/2018, che rimettono tale disciplina ai documenti di gara e/o ai singoli contratti. Essa è però opportuna poiché la materia necessita di regolamentazione uniforme, in considerazione dell'ampiezza del contenzioso dinanzi al giudice ordinario.

<p>Art. 116 Collaudo e verifica di conformità.</p>
<p>1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. [...]</p> <p>4. <i>Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della stazione appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica la stazione appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.</i> [...]</p> <p>6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità: [...]</p> <p>c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;</p> <p>d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;</p> <p>e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara. [...]</p>
<p>La disposizione riproduce gran parte del testo dell'attuale art. 102.</p>
<p>Art. 119 Subappalto.</p>
<p>[...]</p> <p>3. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:</p> <p>a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; [...]</p> <p>d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.</p> <p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:</p> <p>a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;</p> <p>b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV;</p> <p>c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.</p> <p>5. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. [...]</p>
<p>La Relazione illustrativa, per quel che qui rileva, spiega che al comma 3 si sono apportate modifiche alle previsioni di cui alle lett. a) e c-bis) dell'attuale art. 105 per adeguare il testo normativo alla giurisprudenza in tema di prestazioni demandabili ai lavoratori autonomi e prestazioni esenti dalla disciplina del subappalto perché oggetto di rapporti esistenti prima dell'indizione della procedura di gara, limitando, in entrambi i casi, il riferimento alle prestazioni "secondarie, accessorie o sussidiarie", secondo le indicazioni giurisprudenziali.</p> <p>Come già osservato, <u>con la soppressione della previsione contenuta nell'attuale comma 8 dell'art. 31 non si è tuttavia esplicitata la norma che ha autorizzato la possibilità per il progettista di affidare a terzi attività di consulenza specialistica.</u> Possibilità, dunque, che potrebbe trovare ragion d'essere solo entro i limiti dettati dal nuovo art. 119.</p>

Art. 120**Modifica dei contratti in corso di esecuzione.**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

[...]

13. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. **Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.**

[...]

La disposizione riproduce, con modifiche, l'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Riservata all'art. 60 la disciplina delle clausole di revisione dei prezzi (attualmente contenuta nel comma 1, lett. a) dell'art. 106 del Codice attuale), le principali questioni affrontate dalla disposizione proposta attengono alla definizione di varianti "sostanziali", come tali vietate, e alla necessità di dare attuazione al criterio di cui alla lett. u) della legge delega ("ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione").

Per quel che qui rileva, si osserva come siano state soppresse le disposizioni dell'attuale art. 106, commi 9 e 10, sul c.d. errore progettuale. A tal riguardo, la Relazione illustrativa spiega come non sia sembrata opportuna un'apposita previsione dell'errore progettuale nella norma sulle modifiche poiché tale causa della variante/modifica non è determinante ai fini dell'inserimento nell'una o nell'altra delle fattispecie di modifica consentite in pendenza di esecuzione, che restano tutte e soltanto quelle del testo come proposto. La disciplina delle conseguenze sulla responsabilità dei progettisti (come peraltro da criterio di legge delega che impone la stipulazione di polizze assicurative con oneri a carico della stazione appaltante) è stata inserita nella parte del Codice destinata a regolamentare la progettazione.